

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “MAGIERA ANSALONI”

Sede Legale: Via Carlo Marx, 10 – 42010 Rio Saliceto (RE)

Ente pubblico non economico

C.F. : 80010410357 – P. IVA : 01327630354

All'Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.)

Dott. Pietro Bevilacqua

Al Direttore

Dott. Fabio Pignedoli

La sottoscritta Coconcelli Sandra, Revisore dell'ASP Magiera Ansaloni, avendo esaminato il quadro normativo che sottende il tema dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione, che è ampio e ad esso si aggiunge una vasta prassi ministeriale, riepiloga di seguito la principale normativa alla quale si è fatto riferimento.

In sintesi:

- il **D.Lgs. n. 231/2002** (come modificato dal **decreto legislativo n. 192/2012** che ha recepito la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'art. 10 comma 1 della L.180/2011) con **l'articolo 4** fissa in trenta giorni il periodo decorrente tra la data di ricezione della fattura da parte del debitore e il pagamento, a pena di esborso di interessi di mora. Detto termine può essere elevato a 60 giorni quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche, a condizione che tale previsione sia provata per iscritto.
- il medesimo decreto legislativo, al comma 5, prevede che i suddetti termini siano raddoppiati (60 giorni) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al **D.Lgs. 11/11/2003 n. 333** e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine. Pertanto, in virtù di quanto sopra, per gli enti del SSN il termine entro il quale effettuare i pagamenti di debiti commerciali è di 60 giorni.
- il **D.Lgs. 33 del 14/03/2013** (e successive modificazioni e integrazioni) prevede norme in materia di obblighi di pubblicazione dei tempi di pagamento della PA in Amministrazione Trasparente;
- l'articolo 41 del **D.L. 66/2014** e successive modificazioni e integrazioni dispone che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni sia allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs.231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni

indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, L'Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione;

- l'art. 1 commi 858-872 della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) e successive modificazioni e integrazioni, contiene norme finalizzate a garantire il rispetto dei suddetti termini nonché a favorire lo smaltimento dello stock di debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, diverse dalle amministrazioni dello Stato, mediante l'applicazione di misure di garanzia basate sulla verifica di due indicatori, ossia l'indicatore di riduzione del debito pregresso e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (come previsti dall'art. 1 comma 859, lettere a) e b)). In particolare, per tali fattispecie, viene previsto un accantonamento in un fondo (FGDC). Il comma 872, in particolare, prevede che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi la corretta attuazione delle predette misure.

- l'art 4-bis del D.L.24/02/2023 n. 13 (comma 2) prevede l'assegnazione, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D. Lgs.165/2001, di obiettivi annuali, funzionali al rispetto dei tempi di pagamento, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Ciò nell'ambito dei rispettivi sistemi di valutazione della performance, con integrazione dei contratti individuali e successiva verifica, da parte dei componenti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, sul raggiungimento dei medesimi obiettivi assegnati.

Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma gli enti del SSN.

Al quadro normativo si aggiungono le varie circolari del MEF- RGS, delle quali se ne citano alcune, ritenute di interesse maggiore:

- **Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024** "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni- Attuazione dell'art.4-bis del D.L. 24.02.2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21.04.2023 n. 41. Prime indicazioni operative.

- **Circolare n. 15 del 5 aprile 2024** "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni- Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'art.4 comma 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002. Prime indicazioni.

Si sottolinea che, alla pagina 5, viene specificato: "Come noto, la direttiva 2011/7/UE contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è, in generale, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale..... In particolare, l'art. 4, paragrafo 4,

della predetta direttiva stabilisce, innanzitutto, che: **“Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per: a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese;**

b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine” ”

- **Circolare n. 25 del 15 maggio 2024**” Enti ed organismi pubblici - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni- Ricognizione degli adempimenti normativi e istruzioni.

- **Circolare n. 36 del 08 novembre 2024** “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni- Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall’art.4 comma 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Nella fattispecie l’Azienda per Servizi alla persona “MAGIERA – ANSALONI” svolge attività di servizi, tra i quali Casa di residenza per anziani, Centro diurno per anziani e servizio domiciliare per i quali l’ASL rimborsa oneri del Fondo Regionale e Fondo Nazionale per la non autosufficienza. L’ASL rimborsa inoltre gli oneri del servizio trasporto disabili, le spese di fisioterapia e per gli infermieri professionali.

Nell’anno 2024 le fatture che ASP ha emesso nei confronti dell’ASL hanno rappresentato il 47% dei ricavi, risultando in assoluto il “cliente” principale.

L’ASP emette inoltre fatture nei confronti di privati in relazione alle rette del centro di residenza per anziani, del centro diurno, della scuola materna e asilo nido.

Infine i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio provvedono a coprire le spese dei servizi sopra indicati con contribuzioni calcolate in proporzione all’utilizzo delle strutture da parte dei cittadini residenti.

Premesso tutto quanto sopra il revisore ha esaminato a campione le registrazioni delle fatture ricevute e dei relativi mandati di pagamento sulla piattaforma dei crediti commerciali prevista dal D.L. 35/2013.

Il Revisore raccomanda di porre attenzione all’inserimento della scadenza delle fatture, ricordando che il “dies a quo” del calcolo del periodo di pagamento decorre dalla data di accettazione della fattura, spesso ma non sempre coincidente con la data di ricezione e a volte diversa dalla data di emissione della fattura stessa.

Accedendo alla piattaforma dei crediti commerciali dell'ASP, per l'anno **2024**, si evince che:

- l'importo scaduto e non pagato ammonta a complessivi € 782,80 (di cui 1.281,70 fatture e 498,90 di note di credito);

- il tempo medio ponderato di pagamento è pari a 41,78 giorni

- il tempo medio ponderato di ritardo ammonta a – 2,33 giorni

Si ricorda che il "TMP" è dato dal tempo medio, ponderato rispetto all'importo delle fatture, intercorrente tra la data di ricevimento della fattura e la data di pagamento.

Il "TMR" è dato dal tempo medio, ponderato rispetto all'importo delle fatture, intercorrente tra la data di scadenza della fattura e la data in cui è avvenuto il pagamento.

La Piattaforma fornisce i medesimi dati riferiti all'anno **2023**:

- il tempo medio ponderato di pagamento è pari a 52,55 giorni

- il tempo medio ponderato di ritardo ammonta a 6,26 giorni

L'ASP, rispetto all'anno precedente, ha notevolmente accorciato i propri tempi di pagamento (da 52,55 giorni a 41,78), risultando addirittura in anticipo di 2,33 giorni (anziché in ritardo di 6,26) rispetto alle scadenze concordate e inserite in fattura.

Come si evince dai dati sopra riportati, l'Ente sta adeguandosi alle norme, sopra sintetizzate, riguardanti il rispetto della scadenza dei pagamenti entro i 30 giorni, ma deve, nel contempo, mantenere un difficile equilibrio tra dall'inderogabilità delle stringenti normative di legge che impongono un pagamento non superiore ai 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, e l'obbligo di doversi attenere ai tempi di pagamento dell'ASL, principale Cliente, la quale può invece usufruire di un ben più lungo e raddoppiato termine (60 giorni).

Per non alterare un equilibrio finanziario fra le proprie entrate e le proprie uscite e, nello stesso tempo, per non aggravare la propria posizione finanziaria con oneri che ricadrebbero sulla collettività, l'ASP si sta attivando per rispettare, in modo graduale, la riduzione dei tempi di pagamento. Il trend migliorativo dei due indicatori sopra indicati (TMP e TMR) registrati nel 2024 rispetto al 2023 ne è la dimostrazione.

Si fa presente infine che il "TMP" è superiore ai 30 giorni anche per effetto della rilevante incidenza di contratti che per loro natura e caratteristiche prevedono una scadenza di pagamento a 60 giorni.

Il Revisore pertanto, prende atto delle misure che l'Ente ha già attuato, volte alla tendenziale e progressiva riduzione dei tempi medi di pagamento, raccomandando di proseguire nell'attuazione di tale obiettivo.

Casalgrande (RE), 26/02/2025

Il Revisore Unico

Cocconcelli Sandra